



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

BDI BDI_RM
REG. ABF I

Prot. N° 0020954/18 del 10/10/2018

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 25/09/2018

Esame del ricorso n. 0640836/2018 del 26/05/2018

proposto da [REDACTED]

nei confronti di 1030 - BANCA MONTE PASCHI SIENA

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 25/09/2018

FATTO

La ricorrente, legalmente assistita, afferma di aver stipulato il 12 luglio 2012 un contratto di prestito personale con altro intermediario, successivamente incorporato dall'odierno resistente, e lamenta la mancata inclusione nel computo del TAEG dei costi assicurativi relativi a polizze collettive CPI contestualmente stipulate, a suo avviso "obbligatorie", con conseguente difformità tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivo, in quanto il TAEG contrattuale del finanziamento è pari al 12,70 % mentre quello effettivo, considerando tutti gli oneri, è pari al 14,56 %. In particolare afferma che il costo relativo alle polizze deve essere considerato ai fini del computo del TAEG quale costo obbligatorio in quanto: trattasi di polizze collettive, stipulate dall'intermediario a garanzia della restituzione del capitale finanziato; vi è connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione; l'indennizzo è parametrato al debito residuo.

Inoltre, in relazione all'eventuale affermazione di facoltatività delle polizze da parte dell'intermediario convenuto, precisa che non è stata fornita alla cliente alcuna indicazione, in chiave comparativa, del diverso TAEG risultante dal computo dei costi assicurativi; che il diritto di recesso non è previsto per tutta la durata del finanziamento bensì entro 30 giorni; che l'eventuale produzione di "contratti simili" senza sottoscrizione di alcuna polizza deve essere di almeno 5 contratti e deve, fra l'altro, essere valutata prendendo in considerazione i modelli ISEE per una valutazione oggettiva del medesimo merito creditizio, disconoscendo inoltre, ai sensi dell'art. 2712 c.c. qualsiasi eventuale produzione di fotocopie, richiedendo la produzione di tali prove in originale, precisando



che "ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati personali si richiede che i soggetti intestatari di tali contratti sottoscrivano una specifica liberatoria, al fine di utilizzare i dati nel presente ricorso".

Avendo proposto reclamo con esito negativo, la ricorrente chiede al Collegio di accertare e dichiarare la nullità della clausola del TAEG e pertanto non dovuta alcuna somma all'infuori del capitale netto erogato e degli interessi riconosciuti in misura del tasso minimo dei bot, rilevazione a 12 mesi, antecedente la stipula del contratto. Chiede inoltre la restituzione dell'eccedenza maturata in relazione alle somme versate in eccesso a titolo di interessi e la rideterminazione degli importi dovuti per le restanti rate.

In alternativa chiede al Collegio di "dichiarare che la somma attualmente dovuta dal ricorrente è pari alla differenza con quanto già pagato alla data della definizione della controversia, computando in compensazione quanto già versato, ammortizzando l'eventuale debito residuo nel numero residuo di rate del piano di ammortamento originario. Nel caso in cui siano stati effettuati pagamenti eccedenti il debito ricalcolato, dichiarare il rimborso di ogni somma pagata in eccedenza".

Chiede inoltre che l'intermediario esibisca prova dell'importo versato alla Compagnia assicurativa e trattenuto al consumatore, nonché di "tutta la documentazione già richiesta" ai sensi dell'art. 119 Tub.

Chiede infine la rifusione di tutte le spese sostenute per la difesa tecnica, vista "la complessa natura tecnico-contabile della vertenza la quale necessita dell'intervento di professioni quali dottori commercialisti, avvocati e informatici".

Nelle controdeduzioni l'intermediario sostiene nel merito che il costo della polizza è stato correttamente escluso dal computo del TAEG in ragione del carattere facoltativo della copertura e in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente all'epoca della stipulazione del contratto. Afferma inoltre che la documentazione precontrattuale (fogli informativi) e contrattuale indica chiaramente la facoltatività dell'adesione alla copertura assicurativa, che l'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione prevede il diritto di recesso dalle coperture assicurative secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, che il calcolo del TAEG da parte del ricorrente è stato effettuato con una metodologia di calcolo che si contesta e che la parte ricorrente non ha assolto l'onere probatorio nel caso di specie, richiedendo implicitamente all'Arbitro lo svolgimento di attività di consulenza.

Contestata la richiesta di refusione delle spese legali chiede che il Collegio "voglia dichiarare il ricorso inammissibile/irricevibile oppure, in subordine, respingere la domanda della ricorrente medesima perché ingiustificata ed infondata".

DIRITTO

La controversia verte in primo luogo sulla non corretta determinazione del TAEG lamentata dalla ricorrente in quanto esso non include alcune voci di costo e, in particolare, gli oneri relativi a due polizze assicurative sottoscritte unitamente al contratto di finanziamento concluso con l'intermediario resistente.

La questione principale è relativa alla qualificazione quale obbligatoria o facoltativa delle polizze assicurative che siano state sottoscritte in sede di stipula del contratto di finanziamento. Più in particolare, deve farsi riferimento all'art. 121, comma 2, Tub, in base al quale nel TAEG "sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte".